

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 1° ottobre 2009 —
Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio**

(Causa C-219/08) ⁽¹⁾

**(Inadempimento di uno Stato — Libera prestazione di servizi
— Ostacolo ingiustificato — Distacco di lavoratori cittadini
di Stati terzi)**

(2009/C 282/18)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti:
E. Traversa, J.-P. Keppenne e G. Rozet, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: C. Pochet, agente,
M. Detry, avvocato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 49 CE —
Ostacolo ingiustificato alla libera prestazione di servizi — Di-
stacco di lavoratori cittadini di paesi terzi

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione delle Comunità europee e il Regno del Belgio
sopportano ciascuno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 183 del 19.7.2008.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 1° ottobre 2009
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Finanzgericht Köln — Germania) — Gaz de France —
Berliner Investissement SA/Bundeszentralamt für Steuern**

(Causa C-247/08) ⁽¹⁾

**(Libera circolazione dei capitali — Esenzione, nello Stato
membro della controllata, dalla ritenuta alla fonte sugli utili
distribuiti alla società controllante — Nozione di «società di
uno Stato membro» — «Société par actions simplifiée» di
diritto francese)**

(2009/C 282/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Köln

Parti

Ricorrente: Gaz de France — Berliner Investissement SA

Convenuto: Bundeszentralamt für Steuern

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Köln
(Germania) — Interpretazione degli artt. 43, 48, 56, n. 1, e
58, nn. 1, lett. a), e 3, del Trattato CE, nonché dell'art. 2, lett.
a), e della lett. f) dell'Allegato alla direttiva del Consiglio 23
luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune
applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi (GU
L 225, pag. 6) — Nozione di “società di uno Stato membro” —
Diniego, nello Stato membro della controllata, di concedere il
beneficio dell'esenzione dalla ritenuta alla fonte sui redditi, op-
posto ad una società controllante costituita sotto forma di “so-
cietà par actions simplifiée” di diritto francese, basato sul fatto
che tale forma societaria non sarebbe risultata ancora inclusa
nell'elenco contenuto nell'allegato alla direttiva al momento dei
fatti

Dispositivo

- 1) L'art. 2, lett. a), della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990,
90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle
società madri e figlie di Stati membri diversi, in combinato dispo-
sto con la lett. f) dell'allegato alla medesima, deve essere inter-
pretato nel senso che una società di diritto francese avente la forma
di una «société par actions simplifiée» non può essere considerata
come «società di uno Stato membro» ai sensi di questa direttiva già
prima della modifica di tale direttiva, intervenuta con la direttiva
del Consiglio 22 dicembre 2003, 2003/123/CE.
- 2) Dall'esame della seconda questione non è emerso alcun elemento
idoneo ad inficiare la validità dell'art. 2, lett. a), della direttiva
90/435, in combinato disposto con la lett. f) dell'allegato alla
medesima e con l'art. 5, n. 1, di tale direttiva.

⁽¹⁾ GU C 223 del 30.8.2008.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 1° ottobre 2009 —
Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Malta**

(Causa C-252/08) ⁽¹⁾

**(Inadempimento di uno Stato — Inquinamento ed emissioni
moleste — Limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni
inquinanti)**

(2009/C 282/20)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti:
L. Flynn e A. Alcover San Pedro, agenti)

Convenuta: Repubblica di Malta (rappresentante: S. Camilleri,
agente)